

Consorzi obbligatori – Nuove adesioni.

Al fine di formalizzare l'ammissione di nuovo proprietario/titolare di diritto reale in un consorzio già costituito, si rammenta il contenuto dell'art. 3, commi 6 e 8, del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12 del 3 giugno 2010, recante *“Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e ss.mm.”*:

“Il Comune riceve l'atto costitutivo dei consorzi costituiti e, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2 e al comma 4, il Comune pubblica sull'Albo pretorio per 10 giorni l'elenco dei consorzi costituiti. In detto termine, i soggetti aventi titolo di proprietà o diritto reale sulle unità immobiliari che non abbiano aderito al consorzio costituito sullo stesso, possono chiedere di aderirvi sottoscrivendo l'atto di adesione con le modalità di cui al comma 1”.*

“In ogni caso possono aderire al consorzio obbligatorio, successivamente al termine previsto al comma 5, i proprietari e titolari di diritto reale sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio stesso, con le modalità di cui al comma 1....”.*

**Art. 3, comma 1: “1. Il consorzio si costituisce attraverso scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del segretario comunale o suo delegato. Ai fini della sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli aderenti al consorzio possono rilasciare apposita procura notarile, anche congiuntamente, ad un unico rappresentante legale. L'atto costitutivo del consorzio è redatto in conformità allo schema-tipo riportato all'allegato 1 del presente decreto ed è depositato presso il comune ove ricade l'intervento.”*

La procedura per l'ammissione di un nuovo proprietario/titolare di diritto reale in un consorzio già costituito è contenuta nell'art. 3 dell'Allegato 1 al decreto n. 12/2010 del Commissario delegato per la ricostruzione:

ARTICOLO 3 **dell'Allegato 1 al decreto n. 12/2010 del Commissario delegato per la ricostruzione.** **Nuove adesioni**

1. Possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell'aggregato di cui all'art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio.
([RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO](#)).
2. Sull'istanza di nuova ammissione si pronuncia l'assemblea, previa verifica del titolo, con delibera assunta a maggioranza degli intervenuti e con tanti voti che rappresentino almeno un terzo della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato.
3. L'adesione debitamente approvata dall'Assemblea si attua attraverso la sottoscrizione del presente atto costitutivo, secondo le modalità indicate dall'art. 7, comma 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e s.m.i. L'ammissione comporta l'adesione all'atto-costitutivo e ad ogni altro atto posto in essere dagli organi del consorzio.
([ATTO DI ADESIONE AL CONSORZIO](#))
4. Il consorziato ammesso è tenuto al versamento al fondo consortile della quota individuata in base ai criteri di cui al successivo art. 5 e del contributo eventualmente già erogato dal comune per l'unità immobiliare.